

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Sezione Lavoro

Il Giudice ha pronunciato il seguente

12392/09 Decreto

Nella causa iscritta al RG 10878/2007 promossa da:

**FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani – Sindacato provinciale di Torino), FISAC CGIL, FIBA CISL, UILCA, SINFUB, DIRCREDITO e SILCEA**, in persona dei rispettivi segretari provinciali, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Berti, Vincenzo Martino e Michele Toninello, come da procura in calce al ricorso e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, al civico 5 di Piazza della Consolata

- parti ricorrenti -

**Contro**

**INTESA SANPAOLO SPA**, con sede legale in Torino, in persona del legale rappresentante p.t., dott. Francesco Micheli, per procura speciale in data 6.10.2009 del notaio Renata Mariella di Milano (rep. 24446, doc. A) rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Chiello e Cesare Pozzoli del Foro di Milano e con domicilio eletto in Torino, presso lo studio dell'avv. Mariangela Abrate, al civico 38 di Via Vassalli Eandi

- parte resistente-

**Contro**

**INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES SCPA**, con sede legale in Torino, in persona del legale rappresentante p.t., avv. Leonardo Fiori, come da procura speciale dell'8.5.2008 del notaio dott. Dario Bazzoni di Torino (rep. 107447, doc. A) rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Chiello e Cesare Pozzoli del Foro di Milano e con domicilio eletto in Torino, presso lo studio dell'avv. Mariangela Abrate, al civico 38 di Via Vassalli Eandi

- parte resistente-

Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del giorno 13 gennaio 2010, il giudice osserva quanto segue.

1. In fatto

Con ricorso depositato in data 31 dicembre 2009 le OO.SS. ricorrenti hanno convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo e Intesa Sanpaolo Group Services al Tribunale in funzione di giudice del lavoro di dichiarare antisindacale il comportamento aziendale illegittimo ed ordinare alle società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di cessare i comportamenti illegittimi ed in particolare di dichiarare nulla, illegittima e di nessun effetto la lettera del 22 dicembre 2009 prodotta in atti, con ogni consequenziale effetto; di dichiarare nullo, illegittimo e di nessun effetto, in riferimento a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 6 dell'accordo 23 marzo 2009, qualsivoglia atto di cessione/trasferimento dei contratti di lavoro a terzi per effetto di cessione di ramo di azienda o di altra forma contrattuale/di legge che veda coinvolto il personale già facente parte dei rami d'azienda ceduti mediante



l'accordo del 23 marzo 2009 da Intesa Sanpaolo spa a ISGS scpa ed attualmente ancora occupato alle dipendenze di ISGS (Intesa Sanpaolo Group Services); di accertare e quindi dichiarare che i lavoratori di cui sopra hanno diritto di rimanere alle dipendenze di ISGS scpa, ovvero di rientrare in Intesa Sanpaolo spa e di ivi rimanervi, con consequenziale nullità, invalidità, inefficacia di ogni atto contrario a tale principio; ordinare altresì alle società suddette di affiggere l'emanando provvedimento nelle bacheche aziendali, ovvero in posti accessibili a tutti i lavoratori, ovvero ancora di pubblicarlo, a propria cura e spese, sui quotidiani nazionali e locali e con condanna delle società convenute al pagamento delle spese legali.

Premessa la loro legittimazione ad agire sul presupposto della pressoché totale rappresentatività dei lavoratori del credito a livello nazionale presso le banche convenute, le OO.SS. ricorrenti deducevano di aver siglato un accordo in data 23.3.2009 in forza del quale di prevedeva che il ramo di azienda costituito dalle strutture facenti capo al Chief Operating Officer (COO) oltre ai servizi della Banca telefonica (Contact Unit) veniva ceduto alla società all'uopo costituita e denominata Intesa Sanpaolo Group Services (ISGS, doc.1); che in virtù del suddetto accordo è stato previsto che il rapporto di lavoro del personale proveniente da Intesa Sanpaolo ed in forza presso il ramo di azienda/i rami d'azienda trasferiti sarebbe passato, prima mediante distacco e poi in via definitiva, senza soluzione di continuità e con la conservazione dei trattamenti retributivi e contributivi in essere presso l'azienda cedente alla ISGS che ne acquisiva la titolarità; -che in base all'art. 6 dell'accordo sindacale suddetto era stato previsto che, nel caso del verificarsi delle condizioni per il compimento di una qualsiasi operazione societaria (quali, ad es. conferimento, cessione, scorporo etc.), concernente anche parzialmente ISGS, il personale interessato dall'eventuale operazione sarebbe rientrato anche giuridicamente in Intesa Sanpaolo; -che l'accordo prevedeva anche la riallocazione in Intesa Sanpaolo delle attività suddette e del personale alle stesse adibito nel caso dell'avversarsi di un mutamento dei riferimenti normativi in modo da neutralizzare in via strutturale i maggiori oneri fiscali determinati dall'abrogazione dall'1.1.2009 del regime dell'esenzione dell'IVA per le prestazioni di servizio di carattere ausiliario rese nell'ambito dei gruppi bancari; -che le OO.SS. ricorrenti avevano profuso ogni energia (docc. 5-8) per spiegare che, in base alle promesse aziendali, non fosse ipotizzabile alcuna forma di elusione dell'accordo, né alcuna forma di interpretazione dello stesso difforme dal senso letterale; -che con lettera 22.12.2009, inviata sia agli organi di coordinamento delle RSA, sia alle segreterie nazionali dei sindacati maggiormente rappresentativi, le resistenti avviavano una procedura di trasferimento di ramo di azienda ai sensi dell'art. 47 L. 428/90 (doc. 11); -che nell'ambito di tale operazione le resistenti enunciavano la messa in atto di una riorganizzazione articolata in più fasi; -che la nuova procedura avviata il 22.12.2009 ha previsto, in via pressoché contestuale, il rientro in Intesa Sanpaolo dei rami aziendali e del personale ceduto a ISGS in virtù dell'accordo del

23.3.2009 e la contestuale ricollocazione del personale nella nuova società denominata ISST, di cui risultava in corso di perfezionamento la cessione dei relativi pacchetti azionari alla State Street Corporation, come da allegati comunicati stampa aziendali (docc. 12 e 13); -che con lettera 29 dicembre 2009 le società resistenti hanno chiuso formalmente la procedura avviata ex art. 47 L. 428/90, informando le OO.SS. che a far data dal giorno successivo avrebbero dato corso a tutte le attività richieste dall'esecuzione dell'operazione societaria in questione, anche con il passaggio, senza soluzione di continuità, dei rapporti lavorativi (doc. 14); -che le condotte poste in essere dalle resistenti integravano i presupposti dell'antisindacalità; -che l'azione era stata promossa anche nei confronti di ISGS, sia in quanto firmataria della lettera del 22.12.2009, sia in quanto responsabile delle condotte elusive di cui sopra.

In data 7 gennaio 2010 si costituivano in giudizio le società convenute chiedendo il rigetto del ricorso, con memorie di contenuto uguale e di portata prevalentemente giuridica incentrate, in sintesi, sull'impossibilità della pretesa violazione, essendo stata regolarmente aperta la procedura di cui all'art. 47 L. 428/90 con la comunicazione del 22.12.2009 ed avendo le convenute sempre dato spazio al confronto alle OO.SS.; il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.

All'udienza del 13.1.2010 erano acquisiti documenti prodotti dalle parti (quali la comunicazione dell'11.3.2009 avente ad oggetto l'avvio delle procedure per il trasferimento di azienda da Intesa Sanpaolo s.p.a. a Consorzio Studi e Ricerche Fiscali – Gruppo Intesa Sanpaolo o ad altra società consortile del ramo di azienda identificato in allegato e costituito da COO e Contact Unit e comunicazione del 4.1.2010 avente ad oggetto il trasferimento di ramo d'azienda da Intesa Sanpaolo Group Services Scpa a Intesa Sanpaolo s.p.a. – trasferimento rapporti di lavoro ex art. 47 L. 428/90).

## 2. In Diritto

Mentre la Difesa delle parti convenute prende le mosse dalla valorizzazione della sfera di discrezionalità (riconosciuta sia dall'art. 41 Cost., sia dalla giurisprudenza) ad operare atti di cessione aziendale con conseguenti trasferimenti di rami d'azienda e dei relativi rapporti di lavoro, quella delle OO.SS. ricorrenti eccepisce l'antisindacalità delle condotte poste in essere da Intesa Sanpaolo s.p.a. e consistenti nell'aver disatteso (proprio con la comunicazione del 22.12.2009) le obbligazioni contenute negli accordi stipulati con le OO.SS. in data 23.3.2009 e nella pretesa violazione delle regole di buona fede e correttezza che devono connotare tutte le fasi delle trattative relative alla stipula ed alla esecuzione dei contratti.

Per mettere a fuoco il *thema decidendum*, la questione si può concentrare sulla disamina del rapporto tra il contenuto delle pattuizioni relative all'art. 6 dell'accordo del 23.3.2009 e la condotta attuata da Intesa Sanpaolo e condivisa da ISGS, resa nota alle OO.SS. mediante lettera del 22.12.2009.



In forza dell'accordo, sottoscritto tra le sigle sindacali odierne ricorrenti, all'art. 6 si prevedeva: *“Tenuto conto delle motivazioni e dei presupposti che hanno determinato la costituzione di Intesa Sanpaolo Group Services, le Parti si danno atto che, nel caso in cui si determinassero le condizioni per una qualsivoglia operazione societaria (conferimento, cessione, scorporo etc.) riguardante, anche parzialmente, Intesa Sanpaolo Group Services, il personale interessato dall'eventuale operazione rientrerà anche giuridicamente in Intesa Sanpaolo.*

*Laddove si verificasse un mutamento significativo del quadro di riferimento legislativo che neutralizzi in via strutturale i complessivi maggiori oneri fiscali rappresentati in premessa, con ripristino pertanto delle pregresse condizioni e dei relativi oneri, l'Azienda provvederà a riallocare in Intesa Sanpaolo sia le attività di cui trattasi, sia il personale alle stesse addetto. Quanto precede ferme restando le necessarie delibere da parte degli organi competenti e con tempi e modalità coerenti con la complessità organizzativa dell'operazione.*

*Le previsioni che precedono sono strettamente ed unicamente correlate alle peculiarità e finalità che caratterizzano l'operazione in discorso e non possono costituire, ad ogni conseguente effetto, precedente per future operazioni?”.*

Si precisa che l'accordo in questione è stato preceduto dalla comunicazione dell'11.3.2009 di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 47 L. 428/90, avente ad oggetto il ramo d'azienda identificato in allegato (doc. in atti) e costituito dall'attuale struttura facente capo al Chief Operating Officer (COO) oltre ai servizi di banca telefonica (Contact Unit).

I motivi dell'operazione erano legati alla necessità di rafforzare la competitività del sistema bancario, indebolita dalla mancata adozione del legislatore italiano dell'istituto del “gruppo IVA”<sup>1</sup>, a fronte dell'abrogazione del regime dell'IVA infragruppo disposta dalla legge finanziaria 2008 con decorrenza 1.1.2009. E' in tale contesto che è sorta la necessità di dislocare un gruppo di lavoratori riuniti nei due rami di azienda già indicati.

Le OO.SS. hanno trattato la regolamentazione del passaggio del personale così individuato da un'azienda all'altra pretendendo ed ottenendo quale contropartita, oltre al mantenimento dei trattamenti normativi e retributivi in essere all'atto della cessione, la garanzia che ogni modifica relativa alla società cessionaria avrebbe determinato il rientro dei lavoratori interessati nella capogruppo.

Ad avviso delle OO.SS. ricorrenti la “nuova” procedura avviata il 22.12.2009 prevede, pressoché contestualmente, il rientro in Intesa Sanpaolo dei rami aziendali e del personale ceduto a ISGS in forza dell'accordo 23.3.2009 ed il subitaneo collocamento di detto personale in una nuova società denominata Intesa Sanpaolo Servizi Transnazionali.

---

<sup>1</sup> Si tratta di un istituto previsto dalla Direttiva 2006/112/CE (art. 11).



In considerazione del comportamento messo in atto con la nuova apertura di altra procedura di trasferimento di azienda (pur comunicata ex art. 47 L. 428/90), Intesa Sanpaolo avrebbe eluso la regola posta dall'art. 6 dell'accordo 23.3.2009.

Ai fini dell'identificazione della condotta antisindacale conviene premettere che, così come reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte, per integrare gli estremi della condotta antisindacale dell'art. 28 St. Lav. è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, né nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali<sup>2</sup>, né nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma, in concreto, oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale; ne consegue che quello che deve accertare il giudice è l'obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire: ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero<sup>3</sup>.

La Difesa delle OO.SS. ha evidenziato che la nuova operazione finirebbe per rendere del tutto aleatorio il portato degli accordi presi il 23.3.2009 eludendo il principio di salvaguardia del rientro dei lavoratori ceduti a ISGS, i quali si troverebbero a rientrare nella capogruppo soltanto per essere nuovamente assoggettati alla nuova procedura di cui all'art. 47 L. 428/90, aperta con comunicazione del 22.12.2009 e chiusa quindi con la comunicazione del 29.12.2009 (doc.14).

La comunicazione del 22.12.2009, per quanto interessa in questa sede, prevede l'articolazione di una serie di operazioni in fasi diverse e distinte nei seguenti termini:

“1. *la cessione da ISGS in favore di Intesa Sanpaolo di un compendio patrimoniale costituito dalle attività e passività relative ai servizi operativi, di back office ed informatici nel perimetro dei Securities Services evidenziando che del ramo oggetto di cessione fanno parte:*

- a) *risorse ed asset IT relativi ad attività di Fund Administration, Banca Depositaria e Banca Incaricata;*
- b) *risorse operations relative ad attività di Fund Administration e Banca Depositaria (doc. 12);*

2. *nel contesto della procedura, le società convenute si sono date atto del fatto che il progetto di riorganizzazione (...) si sarebbe completato mediante la societarizzazione in Intesa Sanpaolo Servizi Transnazionali attraverso il trasferimento da Intesa Sanpaolo del ramo di azienda riferibile alle attività*

---

<sup>2</sup> Come, ad es., il diritto di assemblea il diritto delle rsa a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto di permessi sindacali.

<sup>3</sup> Cfr. già Cass. SU 12.6.1997 n.5295.



*svolte in Italia da Intesa Sanpaolo s.p.a. e costituito da asset e risorse commerciali afferenti Fund Administration, Banca Depositaria, Global Custody e Banca Incaricata oltre a risorse ed asset di operation e IT di cui al precedente punto1);*

3. *la cessione del pacchetto azionario di controllo di Intesa Sanpaolo Servizi Transnazionali (ISST, doc.12)''.*

Così come ammesso dalla giurisprudenza maggioritaria<sup>4</sup>, la violazione di un accordo collettivo non è un comportamento oggettivamente idoneo, in sé e per sé, a screditare il sindacato o a limitare l'esercizio dei diritti sindacali. La violazione può rivelarsi antisindacale se, per il modo in cui avviene, essa sia idonea a pregiudicare e svalutare il ruolo del sindacato in azienda alterando i termini della dialettica sindacale che le disposizioni dello Statuto dei lavoratori garantiscono. Anche più di recente si è sostenuto<sup>5</sup> che per integrare gli estremi della condotta antisindacale dell'art. 28 St. Lav. è necessario che il comportamento datoriale comprometta oggettivamente l'efficace espletamento del ruolo delle OO.SS. Ad avviso della Suprema Corte, il comportamento del datore di lavoro non deve essere valutato con riferimento ai singoli atti, ma globalmente, quale attività ancora idonea a produrre effetti, sia per la portata intimidatoria che per la situazione di incertezza che ne deriva e che, come tale, sia suscettibile di determinare, in qualche misura, una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale<sup>6</sup>.

E' vero che nel ricorso non risultano allegati elementi idonei a rappresentare in modo chiaro in quale misura si estrinsecerebbe la restrizione dell'attività sindacale successiva alla comunicazione del 22.12.2009. Si nota, tuttavia, che le OO.SS. ricorrenti hanno dedotto di essersi spese molto per far accettare l'accordo stipulato con la capogruppo Intesa Sanpaolo e per garantirne la portata (cfr. docc. 5-8). Dall'insieme degli atti e delle indicazioni, condivise dalle parti, si possono quindi evincere con sufficiente chiarezza gli effetti dell'operazione. Se a decidere dell'antisindacalità sono le modalità della condotta della parte datoriale, va considerato che, mentre l'accordo del 23.3.2009 poneva i lavoratori interessati in una condizione speciale, con la lettera del 22.12.2009 - nell'aprire la nuova procedura ex art. 47 L. 428/90<sup>7</sup>- la società capogruppo Intesa Sanpaolo, con l'avallo della ISGS, ha posto nel novero dei lavoratori interessati alla stessa anche quelli assegnati a ISGS.

<sup>4</sup> Cfr. CdA Milano, 27.8.2003, OGL, 2003, 493; T. Torino, 8.1.2001 in OGL, 2001, 37.

<sup>5</sup> Cass. 9.5.2005 n. 9589 e Cass. 18.4.2007 n. 9250 e conf. Cass. 7706/2004.

<sup>6</sup> Cass. 5.2.2003 n. 1684.

<sup>7</sup> Si tratta di una procedura che, pur attivata per motivi diversi da quelli dell'altra procedura di trasferimento iniziata con la comunicazione dell'11.3.2009 (cfr. doc. prodotto all'udienza del 13.1.2010), vedrebbe il coinvolgimento di 360 dipendenti (tutti quelli assegnati a ISGS di Milano e Torino), ovvero di 339 unità (cfr. p. 26 memoria convenuta), a fronte di una operazione iniziale avallata dalle OO.SS. che ha visto il coinvolgimento di circa 8.000 dipendenti del gruppo.



L'ampiezza della formulazione contenuta nella prima clausola dell'art. 6 dell'accordo 23.3.2009 ("*nel caso in cui si determinassero le condizioni per una qualsivoglia operazione societaria (conferimento, cessione, scorporo etc.) riguardante, anche parzialmente, Intesa Sanpaolo Group Services, il personale interessato dall'eventuale operazione rientrerà*") e l'indicazione contenuta nella parte finale dello stesso ("*Le previsioni che precedono sono strettamente ed unicamente correlate alle peculiarità e finalità che caratterizzano l'operazione in discorso e non possono costituire, ad ogni conseguente effetto, precedente per future operazioni*"), in applicazione dei criteri di interpretazione delle clausole contrattuali di cui all'art. 1363 cod. civ., portano ad equiparare la norma pattizia ad un vero proprio accordo di garanzia, foriero di una obbligazione specifica nei confronti dei lavoratori ceduti da Intesa Sanpaolo a ISGS. Per tali lavoratori ceduti, in conformità a quanto sostenuto negli stessi atti difensivi delle società resistenti (p.22), era disposta "*la garanzia diretta ad escludere ogni effetto pregiudizievole derivante dal trasferimento*".

Non è chi non veda come, per effetto della comunicazione del 22.12.2009, i lavoratori suddetti si trovino nella condizione di non poter fruire affatto della garanzia derivante dall'accordo del marzo 2009. Con detta intesa, infatti, la società capogruppo aveva assunto le precise obbligazioni di non lasciare che i lavoratori ceduti potessero essere coinvolti "*in ogni genere di operazione societaria riguardante, anche parzialmente, Intesa Sanpaolo Group Services*", di considerare le previsioni dell'atto correlate soltanto alle finalità di natura fiscale poste alla base dell'operazione, di escludere che le previsioni dell'accordo potessero "*costituire, ad ogni conseguente effetto, precedente per future operazioni*".

La scelta di coinvolgere i dipendenti già ceduti per effetto dell'operazione predisposta in forza della comunicazione ex art. 47 L. 428/90 dell'11.3.2009 si pone come un atto di recesso unilaterale adottato in violazione degli obblighi assunti. Che la scelta di aprire una nuova e diversa procedura non rappresenti altro che l'adozione di un atto di rispetto formale delle previsioni normative, si evince dal risultato complessivo dell'operazione che, nel raccogliere i lavoratori ceduti, ha di fatto utilizzato - *contra pacta* - quale precedente la posizione dei lavoratori già assoggettati a cessione in occasione dell'accordo del 23.3.2009.

L'antisindacalità si manifesta proprio nella parte in cui la comunicazione di Intesa Sanpaolo spa e di Intesa Sanpaolo Group Services scpa del 22 12.2009 consente che i lavoratori rientrati da ISGS nella capogruppo possano essere immediatamente ceduti alla neocostituita ISST.

Né deve trarre in errore il fatto che, in sede di merito<sup>8</sup>, si sia ritenuto che qualsiasi accordo sindacale, certamente vincolante tra le parti, *rebus sic stantibus*, non pregiudichi l'autonomia

---

<sup>8</sup> T. Firenze, 23.5.2004 RFI, 2004.



imprenditoriale del datore di lavoro di adottare successive motivate scelte organizzative diverse.

E' vero che la materia relativa agli atti di cessione e di trasferimento di azienda inerisce all'esercizio - pacificamente ammesso - di scelte imprenditoriali non soggette ad alcuna forma di limitazione diretta, essendo le stesse afferenti all'area delle attività tutelate dall'art. 41 Cost. e quindi non soggette a poteri di veto da parte delle OO.SS.

E non vi è dubbio che, sotto tale profilo, contrariamente a quanto richiesto dalle Difese delle OO.SS., nelle vicende relative alla circolazione delle aziende non sussista la garanzia, ad opera della normativa comunitaria<sup>9</sup> posta alla base dell'art. 2112 cod. civ., del mantenimento di un determinato posto di lavoro in favore del singolo lavoratore, quanto la tutela dei lavoratori costituita dalla conservazione dei diritti nelle vicende relative alla circolazione aziendale<sup>10</sup>.

Pur essendo certamente libera l'attività imprenditoriale sul piano di scelte relative alle attività tutelate di cui si è fatto cenno, i vincoli cui la parte datoriale si è impegnata non possono essere ignorati, specialmente quando, come nel caso in esame, essi attengono ad un accordo di garanzia.

L'impegno all'invarianza delle posizioni dei lavoratori ceduti, pur non traducendosi in una assoluta stabilizzazione del posto - e quindi in una posizione privilegiata rispetto agli altri lavoratori - implicava che, al determinarsi delle condizioni di cui all'art. 6 dell'accordo 23.3.2009, il personale interessato rientrasse anche giuridicamente in Intesa Sanpaolo fruendo di un inquadramento finalizzato all'espletamento di attività lavorativa per un tempo apprezzabile e significativo e non già per quello prossimo alla divisione cellulare.

E d'altronde, come si è notato anche di recente<sup>11</sup>, "l'obiettivo di tutela dei lavoratori dipendenti nella vicenda circolatoria aziendale allo scopo di garantire il mantenimento dei loro diritti nascenti dal rapporto di lavoro si persegue sulla base della semplice equazione, secondo la quale le maggiori possibilità di conservazione di tali diritti, a partire da quello della stabilità, sono rappresentate dalla permanenza, in caso di trasferimento, della inerenza del relativo rapporto di lavoro all'azienda o alla parte di essa trasferita, quale risulta esistente al momento del trasferimento (art. 3 n. 1 Dir CEE 77/187)".

Far rientrare i lavoratori già dipendenti Intesa Sanpaolo ceduti a ISGS nella capogruppo in vista dell'immediata apertura di una nuova procedura di trasferimento equivale ad aggirare l'accordo e, nel contempo, a svilire il ruolo delle OO.SS. quale credibili controparti contrattuali.

---

<sup>9</sup> Cfr. Dir CE 77/187 ripresa dalla Dir CE 98/50 e quindi sostituita dalla Dir CE 2001/23.

<sup>10</sup> Cass. 26.1.2009-17.3.2009 n. 6452.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. 6452/09 cit.

Venendo alle conseguenze, va certamente accolta la domanda diretta alla declaratoria di antisindacalità della condotta nei termini sopra esplicitati. Del presente decreto va disposta l'affissione in bacheca, a cura e spese delle società convenute, presso ognuna delle sedi provinciali per il tempo di 30 giorni consecutivi.

Viceversa, per quanto attiene alle comunicazioni aziendali ed ai negozi traslativi, così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità<sup>12</sup> e di merito<sup>13</sup>, l'antisindacalità della condotta non vale ad incidere sulla validità degli stessi, non potendosi configurare l'osservanza delle procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità del negozio di trasferimento.

In ordine ai riflessi della condotta aziendale sui singoli lavoratori, essendo gli interessi tutelati dall'art. 28 St. Lav. relativi a prerogative sindacali diverse dai diritti dei singoli, gli stessi possono esser fatti valere soltanto dagli interessati.

Le domande concernenti gli atti non possono quindi trovare accoglimento in questa sede.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


Visto l'art. 28 L. 300/70, ogni diversa istanza, disattesa e reietta, dichiara l'antisindacalità della comunicazione di Intesa Sanpaolo spa e Intesa Sanpaolo Group Services sepa del 22.12.2009 nella parte in cui consente che i lavoratori rientrati da ISGS sepa nella capogruppo possano essere ceduti alla Intesa Sanpaolo Servizi Internazionali;

ordina la pubblicazione del presente decreto, a cura e spese delle società resistenti, nelle bacheche aziendali di tutte le sedi provinciali o agenzie provinciali delle due società resistenti per 30 giorni consecutivi;

dichiara tenute e condanna in solido le società convenute al pagamento delle spese del presente procedimento, spese che liquida in via equitativa in complessivi € 3.600,00, oltre IVA, CPA e successive occorrenze.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, lì 19 gennaio 2010



Il Giudice  
Dott. Maurizio Azzetta

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name "Dott. Maurizio Azzetta" written above it.

<sup>12</sup> Cfr. Cass. 22.8.2005 n. 17072 in D&PL, 2006, 9, 528 e in Il Lavoro nella giur., 2006, 392 e nello stesso senso anche 6.6.2003 n. 9130.

<sup>13</sup> T. Torino, 14.1.2003 in Il Lavoro nella giur., 2003, 693.